

# Comune di FIESCO

Provincia di Cremona

## DELIBERAZIONE N. 27

Codice Ente: 10746

Fiesco

Adunanza del 29/11/2012

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza (1) .....STRA-ORDINARIA di .....prima..... convocazione - seduta ....pubblica.....

OGGETTO: Esame ed approvazione NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI.

L'anno.....DUEMILADODICI..... addì.....29..... del mese di ....NOVEMBRE.. alle ore ....20,30..... nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

|                                  | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|----------|---------|
| 1) Piacentini Giuseppe           | X        |         |
| 2) Zanenga Barbara in Guercilena |          | X       |
| 3) Bernocchi Matteo              | X        |         |
| 4) Marcarini Enzo                | X        |         |
| 5) Bignami Selene                | X        |         |
| 6) Barbieri Gianni               |          | X       |
| 7) Marcarini Alessandro          | X        |         |
| 8) Fava Giuseppe Marino          | X        |         |
| 9) Frosi Paolo                   | X        |         |
| 10) Mussi Valentina              |          | X       |
| 11) Pigola Davide                | X        |         |
| 12) Cordini Luigi                | X        |         |
| 13) Cembali Roberto              | X        |         |
| TOTALI                           | 10       | 3       |

Partecipa il Segretario Comunale dr. Oleotti Gian Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 27 del 29/11/2012

Esame ed approvazione NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con la deliberazione C.C. n. 4 del 22/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, era stata approvata la convenzione quadro tra il Comune di Castelleone ed il Comune di Fiesco per la gestione associata delle funzioni fondamentali.

Rilevato che la normativa citata nella sopraindicata deliberazione N. 4/2012, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, è stata ulteriormente modificata, innovando la pur recente disciplina in materia.

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno provvedere alla stipula di una NUOVA convenzione che sia coerente con le ulteriori novità introdotte dalla specifica normativa in materia.

Dato atto che i Comuni di Fiesco e Castelleone hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni inerenti i seguenti ambiti comunali:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Richiamata, in particolare, la Legge N. 65/1986, che disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza, nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.

Richiamata, altresì, la Legge Regionale N. 4/2003, disciplinante il riordino e la riforma della normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

Atteso che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta il miglior strumento giuridico per attuare un presidio integrato dei territori comunali convenzionati, sulla base di criteri e principi condivisi, consentendo di conseguire, mediante tale modello organizzativo, una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attuando, altresì, una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti.

Richiamata, altresì, la vigente normativa disciplinante il settore dei servizi sociali, in particolare la Legge n. 328/2000 (art. 22, comma 4).

Rilevato che i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

Presa visione dell'allegata bozza della NUOVA Convenzione, costituita da N. 5 articoli.

Ritenuto di approvare la citata bozza di Convenzione e di istituire la gestione in forma associata delle suindicate funzioni.

Visto il Decreto Legislativo N. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 30.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dal Segretario Comunale Responsabile dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 e s.m.i. e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE.

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di recedere consensualmente, per le motivazioni sopra esposte, dalla convenzione stipulata tra il Comune di Castelleone ed il Comune di Fiesco ed approvata con propria deliberazione N. 4/2012 in premessa citata.
2. Di approvare, conseguentemente, l'allegata bozza della **NUOVA convenzione per la gestione associata di funzioni comunali** inerente i seguenti ambiti comunali, composta da n. 5 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
  - Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
3. Di **istituire la gestione in forma associata** delle predette funzioni, fra i Comuni di Castelleone e Fiesco.
4. Di dare atto che la gestione in forma associata delle citate funzioni comunali avrà decorrenza **dal 01/01/2013, con efficacia sino al 31/12/2015**, e possibilità di rinnovo, previe deliberazioni consiliari degli enti interessati, salva la possibilità di recesso unilaterale e/o consensuale, da deliberarsi entro il 31 ottobre con decorrenza dall'anno successivo.
5. Di dare atto che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
6. Di dare atto, inoltre, che la gestione associata delle funzioni e dei correlati servizi è disciplinata dalla o dalle convenzioni attuative tra Comuni, nonché da appositi regolamenti od accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, che devono stabilire e precisare:
  - l'indicazione precisa del contenuto della funzione oggetto di gestione associata;
  - le concrete modalità organizzative di esercizio delle funzioni e dei servizi connessi;
  - i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
7. Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo N. 267/2000, di procedere alla sottoscrizione della convenzione.
8. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castelleone, quale ente capo-convenzione, nonché agli enti territoriali superiori (Provincia di Cremona e Regione Lombardia).

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere,

EFFETTUATA LA VOTAZIONE.

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA


9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

PARERI OBBLIGATORI  
(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

DELIBERAZIONE \_C.C.\_ n. 27 del 29 NOV 2012

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Fiesco, 29 NOV 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....Dr. Oleotti Gian Antonio.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile : FAVOREVOLE

Fiesco, li 29 NOV 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....Dr. Oleotti Gian Antonio.....

3) Parere in ordine alla CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE NORME  
LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs.  
n. 267/2000 : FAVOREVOLE

Fiesco, li 29 NOV 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....Dr. Oleotti Gian Antonio.....

Il presente verbale viene così sottoscritto:

*Il Presidente*

F.to Piacentini Giuseppe

*Il Segretario Comunale*

F.to dr. Oleotti Gian Antonio

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 3 PUBBL. ALBO P.

La sujestesa deliberazione:

☐ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Fiesco, li 03/01/2013

*Il Segretario Comunale*

F.to dr. Oleotti Gian Antonio

---

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiesco, li 04 GEN 2013



*Il Segretario Comunale*

... dr. Oleotti Gian Antonio ...

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Fiesco, li 15 GEN 2013

*Il Segretario Comunale*

F.to Oleotti





## CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI

I Comuni di CASTELLEONE e FIESCO

rappresentati dai rispettivi Sindaci:

Sig. ....

e

Sig. ....

Viste le deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelleone n. .... del .....
- deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesco n. .... del .....

### PREMESSE

A) Visto l'art.19, c.1 (*Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*) DL 95 / 2012 convertito in Legge 135 / 2012, in base al quale All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ... esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.";

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

"31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

B) Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000(Convenzioni), in base al quale:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.



4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

#### 1) FINALITA'

1.1) I Comuni convengono di esercitare in forma associata le seguenti funzioni:

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) *edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*

1.2) Le tre funzioni di cui al precedente con punto 1.1)

1.2.1. *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*

1.2.2. *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*

1.2.3. *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*

saranno esercitate in forma associata, a mezzo della presente convenzione, con decorrenza 01.01.2013.

1.3) Le funzioni di cui al precedente punto 1.1) e diverse da quelle di cui al punto 1.2 saranno esercitate in forma associata, a mezzo della presente convenzione, con decorrenza 01.01.2014.

1.4) Il Comune di Castelleone assume il ruolo di Comune capofila.

1.5) Con la presente convenzione i Comuni aderenti mirano al conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

1.6) Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, a fronte di deliberazioni consiliari da parte di questi ultimi e dei Comuni già aderenti, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.3.

## 2) DURATA

2.1) La presente convenzione decorre dal 01.01.2013 e scade il 31.12.2015.

2.2) Ove alla scadenza di cui al comma precedente non sia comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione come da precedente art.1, comma 5, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i Comuni interessati eserciteranno le funzioni fondamentali di cui all'art.1, comma 1 esclusivamente mediante unione di Comuni.

2.3) Salvo quanto al comma precedente, la presente convenzione potrà essere rinnovata con deliberazione dei Consigli Comunali.

2.4) Il recesso di un Comune dalla convenzione dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed avrà decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo; la deliberazione di recesso dovrà individuare, ove obbligatorio, la convenzione o l'unione cui si aderisce in relazione a quanto alla lettera A) delle premesse.

## 3) CONFERENZA DEI SINDACI, STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA

3.1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1, comma 5.

3.2) Alla Conferenza dei Sindaci partecipano i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati.

3.3) La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco di Castelleone o, in assenza, da un suo delegato.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente il luogo (tenendo conto di quanto al successivo comma), la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della riunione.

Alla convocazione è allegato il materiale oggetto di discussione e / o di deliberazione come da ordine del giorno.

La Conferenza viene convocata almeno due volte all'anno, ai fini di cui al successivo comma 5, lettere b) e c), ***in tempi anticipati rispetto all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ciascun Comune, cosicché questi ultimi possano recepirne le evidenze economico – finanziarie per quanto di competenza.***

L'avviso di convocazione deve essere inviato per via telematica (con strumenti che diano certezza del ricevimento) ai componenti la Conferenza dei Sindaci, presso il Comune di appartenenza, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito della riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima anche direttamente all'indirizzo di posta elettronica privato dei componenti la Conferenza dei Sindaci.

All'avviso di convocazione dovrà essere allegata e pertanto inviata con la stessa modalità la documentazione relativa agli argomenti da trattare nella riunione.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata agli albi pretori dei singoli Comuni.

Il singolo Comune convenzionato può richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci e l'inserimento all'ordine del giorno di specifici punti da trattare.

3.4) La Conferenza dei Sindaci si riunisce presso il Comune di Castelleone, oppure in altro luogo previo accordo scritto tra tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

3.5) La Conferenza dei Sindaci:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata di ciascuna funzione di cui all'art. 1, c. 1;

b) approva il piano triennale ed il budget annuale, ***i quali accolgono la spesa totale per funzione gestita in convenzione e la relativa spesa per ciascuno dei Comuni convenzionati in base alla specifica quantità / qualità di prestazione per territorio;***

c) vigila e controlla gli svolgimenti in convenzione e verifica la coerenza di questi con gli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) approva il consuntivo annuale totale, per funzione e per Comune, con evidenziazione degli scostamenti rispetto al budget di cui alla precedente lettera b);

e) gestisce le relazioni sindacali.

3.6) Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è il Segretario Comunale, o chi ne fa le veci, del Comune capofila.

3.7) La Conferenza dei Sindaci delibera di norma in modo unanime avendo come criterio la ricerca di un equo risultato tra risorse ed obiettivi della gestione associata per i singoli Comuni.

Nell'eventualità del non raggiungimento di detta modalità delibera a maggioranza assoluta secondo il criterio della dimensione demografica.

3.8) Gli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Agli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci si applicano fino a diversa indicazione normativa, le norme nazionali e regionali vigenti in materia di pubblicazione degli atti dei Comuni.

Gli atti della conferenza dei Sindaci vengono trasmessi per la pubblicazione ad ogni Comune.

3.9) Il Comune capofila mette a disposizione idonei locali ed adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza della Conferenza dei Sindaci.

Le spese di funzionamento della Conferenza dei Sindaci vengono ripartite tra i Comuni convenzionati con riferimento alla dimensione demografica degli Enti.

#### 4) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI / RESPONSABILI DI FUNZIONE

4.1) I responsabili delle funzioni svolte a mezzo della presente convenzione sono i Responsabili di Settore del Comune di Castelleone così come individuati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di detto Comune.

4.2) Con riferimento alle funzioni svolte a mezzo della presente convenzione, i dipendenti dei Comuni aderenti alla convenzione stessa ed assegnati alle funzioni di cui sopra riferiscono gerarchicamente e funzionalmente ai Responsabili del Comune di Castelleone.

4.3) La Conferenza dei Sindaci può integrare, a mezzo di propri atti, quanto ai due precedenti commi.

#### 5) RINVIO

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, valgono le norme del DLgs 267 / 2000 per quanto applicabili.

*Castelleone / Fiesco*

*Il Sindaco di Castelleone*

*Il Sindaco di Fiesco*

*... 2012*